

CONSULTA

Umiliata al Sovrano per la pertinenza
della Chiesa di Lipari

Eccellentissimo Signore

Adempiendo al comando da V. E. datomi di stendere una memoria sull'abusiva libera collazione esercitata dalla Corte di Roma pel Vescovado di Lipari, ch'è una delle Isole adiacenti, e forma parte di questo Regno, le dico che per quanto incerte ed oscure sieno le notizie della prima origine della Chiesa di Lipari, altrettanto vere e legittime son quelle che abbiamo del suo rinascimento, dopo che i Normanni liberarono la Sicilia dal giogo dei Saraceni. Della prima epoca altro non posso dir con sicurezza, se non chè di essersi sempre mai considerata quella chiesa come di pertinenza dell'Isola di Sicilia. Oltre al vedersi che sin dal sesto secolo Augusto Vescovo di Lipari, intervenendo al quarto, quinto e sesto Concilio Romano si sottoscrisse tra i Vescovi d'Italia e di Sicilia, chiara testimonianza ci rendono di ciò l'epistole di san Gregorio Magno ¹, ed il registro del patriarcato di Costantinopoli scritto circa l'anno 886 sotto l'impero di Leone il Sapiente. Su quello si fa espressa menzione del Vescovado di Lipari come suffraganeo di Siracusa, ch'era la Metropoli de' Vescovadi del Regno e dell'Isole adiacenti *sub Syracusarum Metropolita Siciliae Tauxomenitanus, Messanensis, Arigentinus, Militensis, Liparensis* ².

¹ Lib. 2, epist. 2, alias, et epist. 16, alias 26, et epist. 6, alias 13, et lib. 3, epist. 55, alias lib. 2, epist. 53.

² Aubert. Mireus Notit. Epist. orbis Crist. lib. 1, cap. 10.

All'autorità di tal registro è da aggiungersi quella di Nilo Doxopatrio, che visse in Palermo ai tempi del Re Ruggiero, e che per suo ordine scrisse una distinta relazione degli antichi Vescovadi, che pria dell'invasione de' Saraceni erano in Sicilia, facendoli ascendere al numero di 21, e tra questi annovera i Vescovadi di Malta e di Lipari come suffraganei di Siracusa¹. Ma poi l'invasione dei Saraceni siccome perturbò ed estinse ogni ecclesiastica giurisdizione in tutto il Regno e nell'Isole adiacenti, di cui anche s'impadronirono, così Lipari divenne inculta senza popolo, senza altare, senza Sacerdoti e senza Vescovo, come si attesta in una bolla del Pontefice Urbano II, e si rapporta nella cronaca dell'anno 832 dall'accurato Sigisberto: *Saraceni Siciliam incurstantes etiam Liparam Insulam devastant.*

Il Conte Ruggiero dopo d'averla conquistata, pensò ad edificarvi una Chiesa, e fondarvi un monastero dell'Ordine Cassinese, sotto la invocazione dell'Apostolo san Bartolommeo, ch'era stato sempre venerato da quei Insulani come lor protettore; e per renderla adorna di maggiori prerogative per così maggiormente agevolare la popolazione, avendone fondato l'anno 1094 un altro dell'istesso Ordine sotto il titolo del Salvatore nella Città di Patti, diocesi allora di Messina, passò ad unirlo a quello di Lipari, in maniera tale che tutti e due i monasteri venissero considerati come una sola comunità ecclesiastica, e vivessero sotto la direzione dell'istesso Abate, e la medesima regolar disciplina egualmente osservassero. Nè punto mancò con larghe donazioni di somministrar loro la congrua dote non meno pel culto religioso delle Chiese che pel sostentamento de' monaci di tutti e due i cennati monasteri.

S'egli è così, e se uguale a quello del resto della Sicilia fu il beneficio che ricevette Lipari e la sua Chiesa dal Conte Ruggiero, irrefragabile sembra la conseguenza

¹ Nilus Doxopatrius de quinque Tron. Patriarca lib. 1, cap. 24.

che uguale e non minore al resto di tutte le altre Chiese esser dovette il diritto, che ci acquistò, e ch'è inerente ed inseparabile dalla sovranità. Fu poi tramandato dal conquistatore a' suoi legittimi successori.

Nè vale il dire che l'Isola di Lipari fosse stata da monaci e da alcuni agricoltori da esso condottici abitata, e fondato il monastero dall'Abate Ambrogio prima che i Normanni avessero conquistata la Sicilia, dappoichè della conquista fattane dal Conte Ruggiero, del monastero da lui eretto e della dote assegnatagli esistono in contrastabili documenti superiori a qualunque sofisma dei storcileggi della Curia Romana. Oltre alla testimonianza degli storici più accreditati del Regno, tra quali il Fazello che meritamente può chiamarsi il Livio della Sicilia¹; ci è quella dello stesso Conte Ruggiero. Nel libro delle Prelature di questo Regno, che si conserva nella Real Cancelleria, io trovo registrato un suo diploma dell'anno 1094, in cui espressamente ci attesta di aver egli non solamente fondato, ma anche colla donazione di molte terre e di alcuni villaggi dotato il monastero di san Bartolommeo di Lipari, e di aver confermato simili donazioni fattegli da dieci suoi Baroni: *Notum sit omnibus S. Matris Ecclesiae filiis, tam praesentibus, quam futuris, quoniam ego Rogerius Dei gratia Comes Calabriae, et Siciliae pro salute animae meae, parentum etiam, et filiorum, fratrum. . . . dono Monasterio S. Bartholomei Apostoli, quod in Insula Lipari per nos nostris temporibus per Dei gratiam constitutum est, cui venerabilis Abas Ambrosius preest, Castellum, quod Fabaria dicitur, cum appendicis suis omnibus, et medietatem Castelli, quod Nasa nuncupatur, id scilicet quod in dominio meo tenebam, cum appendicis suis omnibus, et centum villanis inductis, et octo ad tumas, et unam culturam dederunt etiam eidem Barones mei de rebus suis, quorum donationes ego concedo, et confirmo etc.*

¹ Fazell. lib. 10, decad. notit. eccles. Lipar. ad ann. 864 April. Cronol. univers. della Sicil. part. 1, lib. 2, cap. 7.

Nell'archivio della Chiesa di Patti conservasi altro diploma dell'istesso Conte Ruggiero, che fu dal Pirri trascritto, e dal medesimo apparisce d'aver egli allo stesso monastero donato alcune terre site in Mileto nella Calabria.

Se poi riguardasi alla fondazione del monastero di Patti e all'unione fattane con quello di Lipari, non può altrimenti considerarsi che come una nuova dotazione del medesimo. Fra le scritture dell'anzidetta Chiesa conservasi un atto di Roberto Vescovo di Messina celebrato nell'istesso anno 1094 a favore del monastero di Lipari. In quello, dopo di asserirsi quanto erasi fatto dal Conte Ruggiero per liberare la Sicilia dal servaggio dei Saraceni, e quanti Vescovadi ed Abadie eransi da lui con la maggior beneficenza fondate, si rapporta che volendo fondare un nuovo monastero nella Città di Patti, soggetto ed unito a quello di Lipari, nè volendo pregiudicare alla giurisdizione del Vescovo di Messina, a cui era soggetta la Chiesa di Patti, perchè compresa nella sua diocesi, perciò ne avea richiesto il suo consiglio ed approvazione: ed egli, comentando sommamente tale operazione; cedè ad Ambrogio Abate del monastero di Lipari i diritti, che avea su quella Chiesa, le decime ed altro ch'è inutile di rapportare.

Un tale atto si vede corrispondere alla donazione, che il Conte Ruggiero fece del monastero di Patti, da lui edificato ed arricchito, all'Abate Ambrogio, che nell'archivio della Chiesa di Patti tuttavia conservasi.

Dopo la morte di Ruggiero, il suo figliuolo Ruggiero II, a cui per diritto legittimo di successione pervenne il dominio di questo Regno, imitando la paterna pietà, non solo confermò le donazioni fatte dal Conte e da suoi padroni al monastero di Lipari e di Patti, ma anche l'arricchì di nuove grazie e di maggiori beneficenze.

Ho considerata finora la Chiesa di Lipari nello stato di semplice Abadia, fondata e dotata nella diocesi di Messina dai Sovrani di questo Regno. Si consideri ora

come innalzata alla dignità vescovile. È celebre nella storia ecclesiastica lo scisma sofferto dalla Chiesa per la contemporanea elezione di due sommi Pontefici Innocenzio II ed Anacleto II. Questi, che godeva il favore del Re Ruggiero, ed in conseguenza era riconosciuto nei suoi domini, nel mese di settembre dell'anno 1131 l'eresse in Vescovado, con dichiararlo soggetto al Metropolitanato di Messina, il quale seguentemente, col consenso del suo Capitolo, ed in presenza dell'Arcivescovo di Reggio, del Vescovo di Catania, e di altri rispettabili personaggi prescrisse con sue lettere, che Giovanni, allora Abate del monastero di Lipari e di Patti, fosse del nome, della dignità e della giurisdizione vescovile investito, con riservarsi soltanto i diritti metropolitici sul territorio di Lipari e di Patti.

Non ignoro che dopo qualche tempo pel decreto del legittimo sommo Pontefice Innocenzio II e del Concilio Lateranense furono dichiarate nulle tutte le promozioni fatte dall'Antipapa Anacleto, nè intendo di far uso di quella risposta, che a ciò taluno ha data, val quanto dire che quello fecesi dall'Arcivescovo di Messina, che chiamavasi Ugone, non fu in seguito della facoltà accordatagli da Anacleto, ma per suo proprio diritto¹, perchè qualunque sia il merito di tal risposta, ancorchè la bolla dell'Antipapa Anacleto e la lettera dell'Arcivescovo Ugone fatte in tempo dello scisma valer non potessero per dare una nuova dignità alla Chiesa di Lipari, debbono pur tuttavia valere come tante testimonianze quali allora fossero i diritti, che sopra detta Chiesa i Re di Sicilia godeano, e quale fosse la giurisdizione, che l'Arcivescovo di Messina vi esercitava.

Dalle lettere di Ugone si scorge che non solamente il territorio di Patti, ma ancora l'Isola di Lipari era parte della diocesi di Messina; e dalla bolla di Anacleto, che il monastero di Lipari era una delle principali Badie

¹ Piccol. de antiq. jur. Siculae Eccl. num. 27 et 28.

della Sicilia a Ruggiero spettante, la di cui gloria, com'erasi con la nuova dignità e titolo di Re accresciuta, così era ben conveniente che distinta ancor fosse, con avere in luogo di un semplice monastero una Chiesa Cattedrale a lui soggetta, e di uno padronato.

Cessato lo scisma, rimasta la Chiesa di Lipari priva della dignità vescovile, e ritornati i suoi prelati alla qualità di semplici Abati, non mi era riuscito di rinvenire per quanti anni in tale stato fosse rimasta, in qual maniera fosse accaduto il ristabilimento del suo Vescovado, e chi fosse il primo suo legittimo Vescovo; trovo bensì che, governando la Chiesa di Lipari e di Patti il Vescovo Stefano, fu dal sommo Pontefice Lucio III dichiarata suffraganea dell'Arcivescovo di Messina, e trovo altresì che cresciuta col corso del tempo la popolazione, e non potendo un sol Vescovo soprintendere al governo di due Chiese tra loro distanti e separate dal mare, pensò il sommo Pontefice Bonifacio IV l'anno 1339 dividere queste due Chiese, con innalzare anche la Chiesa di Patti alla dignità episcopale; e col consenso ed approvazione del Re Martino fu eletto il primo Vescovo di Patti chiamato Francesco Hermenoir.

Le cose di sopra cennate bene dimostrano che la Chiesa di Lipari fin dal suo nascere dall'istessa Corte di Roma fu sempre riconosciuta di pertinenza del Regno di Sicilia, e di averci i Sovrani usati quei diritti, che loro il Sommo Impero, l'antichissimo costume del Regno, la fondazione e dotazione delle Chiese e l'Apostolica Legazia ha tramandato. Riuscì al Pirri di rinvenire su di ciò, e di conservarci un luminoso documento. Nel 1246 vacò la Chiesa di Lipari per la morte del Vescovo. I beni da lui rimasti furono sequestrati in nome del Re da Gualtero Speciale per ordine del Vicesegreto del Regno, come spoglie di una sede vacante, che al regio Fisco si apparteneva: *hujus bona relicta* (son parole del Pirri) *ex spolio exscripsit nomine Regis Gualterius Specialis Messanensis ex mandato vicesegreti Siciliae, et autogra-*

phum vidi, et legi in Tabulis Ecclesiae Liparensis, atque exscripsi apud acta, quae illinc Panormum in Archivium Concistorii ego transtuli in anno 1621 ¹.

È vero che dopa l'espulsione degli Aragonesi, divisa la Monarchia in due Regni distinti e separati tra di loro, l'Isola di Lipari soffrì varie vicende, e talune volte fu occupata dai Sovrani del Regno di Napoli; ma sempre dopo qualche temporanea occupazione, secondochè richiedeano le circostanze dello stato di guerra, tornò ad aggregarsi alla Sicilia, a cui si apparteneva. Nel matrimonio, che si contrasse tra la figlia terzogenita di Carlo II con Federigo II di Aragona espressamente si convenne, che gli Aragonesi dovessero restituire agli Angioini tutte le Città occupate nella Calabria, ed all'incontro gli Angioini dovessero restituire agli Aragonesi le Città ed Isole adiacenti alla Sicilia².

Nel 1339 Roberto Re di Napoli, non ostante gli sforzi di Pietro II d'Aragona, tornò ad impadronirsene; ma dopo varie venture, conchiusa nell'anno 1347 la pace tra la Regina Giovanna ed il Re Ludovico, tra gli altri articoli si convenne la cessione di qualunque diritto, ch'ella mai potesse pretendere sulla Sicilia e le sue Isole adiacenti.

Quel che a me sembra più rimarchevole nella storia di quei tempi sono l'espressioni usate dal Re Martino nella lettera scritta nell'anno 1392 agli abitanti di quell'Isola nell'atto che accingevasi a riacquistarla: *Credamus vestram prudentiam non latere Liparis fuisse de Regni Siciliae pertinentiis, et ab aliquo, et quousque fuit per vim, et violentiam capta, et occupata tyrannici, et violenter, nostra auctoritate volumus, et praedicto Regno separatam indebite, nec non juxta, et rite resumere, et unire.*

Divenuto Alfonso di Aragona un pacifico possessore così dell'uno come dell'altro Regno riconobbe Lipari come pertinenza e costituente una parte del Regno in Sicilia.

¹ In notit. Lipar. Eccl. ad ann. 1246.

² Apud Lunig in Cod. Diplom. Ital. tom. 2, pag. 1054.

In un suo diploma, in cui ricolma di beneficii quell'Isola, avendosi ciò per sicuro, si dice: *Quod in toto Regno Siciliae ultra pharum Cives, et Incolae Civitatis Lipari potiantur, et gaudeant in Civitate Syracusae, et in Terris aliis de Camera Illustrissimae Dominae nostrae Reginae Consortis nostrae illis prerogativis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, et franchiciis, quibus Cives, et Incolae Civitatis Messanae eisdem potiuntur, et gaudent.*

Presso gli atti dell'ufficio di Protonotaro leggonsi le disposizioni, che in quei tempi davansi dal Governo di questo Regno per le cose attinenti a Lipari, e fra l'altro è rimarchevole l'ordine diretto al Vescovo per obbligarlo a riedificare una torre: *quod Turrim in Insula Liparis ope Liparentium exedificet, si secus egerint, Panormi coram eo compareant.*

Ma poi allo stesso Alfonso, avendo dichiarato per suo successore nel Regno di Napoli il figlio naturale Ferdinando, piacque ancora di unire l'Isola di Lipari a quel Regno, nuovamente separandola dalla Sicilia. Non ostante però tal separazione, l'Arcivescovo di Messina seguì ad esercitarci i suoi diritti metropolitici¹.

Mal soffrendo i cittadini di Lipari una tal segregazione, conquistato da Ferdinando il Cattolico il Regno di Napoli, ed uniti sotto il dominio dell'istesso Monarca tutti e due i Regni, gli chiesero che la di loro Isola, come antichissimo membro del reame di Sicilia, tornasse ad unirsi al suo legittimo Capo. Aderì il Re Cattolico a tali giustissime suppliche, e con lettere spedite in Barcellona a 18 agosto 1503 e dirette al Vicerè di Sicilia, ne ordinò l'unione. Ed è ben rimarchevole che tali lettere furono non solo eseguite nel Regno, ma anche a 13 settembre dell'anzidetto anno registrate ne'libri di questa real Cancelleria.

Ed ignoro per quali oscuri motivi, non ostante la rapportata real determinazione, pur tutta volta il Governo

¹ Pirr. notit. Eccl. Lipar. ad ann. 1485.

del Regno di Napoli seguitasse ad esercitare su quell'Isola atti di temporale giurisdizione fino all'anno 1609, in cui Filippo III la pose totalmente sotto il Governo del Vicerè e de' Magistrati di Sicilia.

Non è da dubitarsi che il Re nostro signore abbia il patronato universale su tutte le Chiese del Regno. Questa proposizione dopo l'ultime contese, per cui nel 1714 scrisse tanto dottamente il Reggente Perlonga¹, non si richiama più in disputa neanche dalla Corte di Roma, ed il Re se ne trova nel pieno esercizio e pacifico possesso. Non è da dubitarsi ancora che la Chiesa di Lipari sia di pertinenza di questo reame, e che sia stata eretta, e dotata dalla beneficenza de'suoi Sovrani: perchè dunque il Re nell'elezione del suo Vescovo non dee esercitare quel diritto, che generalmente gli si appartiene in tutte le altre Chiese del Regno, e dee permettere che soltanto questa sia di libera pontificia collazione? qual è quel diritto particolare, che sulla medesima la Corte di Roma può dedurre per farla divenire una eccezione della regola?

Ad altro certamente non può ricorrersi se non chè alla temporanea dismembrazione, che di quell'Isola da questo Regno si fece. Io non debbo esaminare, se ciò potea legittimamente farsi; egli però è certa che qualunque sia stato tal atto, non fu estintivo dei diritti di patronato inerenti alla sovranità di Sicilia sulla Chiesa di Lipari.

La contesa potrebbe essere se colla separazione fatta da Alfonso s'intendessero come trasfusi al Sovrano del Regno di Napoli; ma non mai estinti ed acquistati dalla Corte di Roma.

Qualunque cosa che in tempo della separazione fatta si fosse, potrei dire che dopo la reintegra non è più da obbiettarsi, perchè l'effetto della reintegra per l'appunto si è di restituir le cose nel primiero antico stato; ma ad eccezione di una trascuraggine usata così in tempo

¹ Discor. Storie. del Regio Patronato app. alla Corona di Sicilia.

della separazione, come anche dopo seguita la riunione, io non trovo cosa, che possa fare ostacolo al regio patronato.

Si ricorre al Concordato tra Carlo V e Clemente VII. Oh quante e quali cose potrebbero dirsi per tal concordia! ma non debbo entrare in tal materia, a cui non son chiamato; mi basterà solo il dire che l'oggetto della medesima non furono le Chiese di questo Regno, ma quelle del Regno di Napoli: il suo tenore chiaramente cel dimostra¹, e cel dimostra ancora una contemporanea bolla dell'istesso sommo Pontefice Clemente VII, con cui confermò all'Imperador Carlo V il patronato, che avea su tutte le Chiese della Sicilia².

Nè vale il dire che in quel tempo l'Isola di Lipari era annessa al Regno di Napoli, sì perchè qualunque fosse stata l'annessione, che ne fece Alfonso d'Aragona, punto non alterò la polizia di quella Chiesa, sì ancora perchè in tempo del Concordato, Lipari, come di sopra ho cennato, trovavasi già da Ferdinando il Cattolico reintegrata alla Sicilia; nè la ritardata esecuzione dei Ministri del Regno di Napoli potè punto pregiudicare a quel diritto, che nommeno Lipari, che l'intero Regno di Sicilia avea acquistato con l'antecedente sovrana risoluzione.

Fingasi pur tutta volta che nulla di ciò ci fosse, e che la presente contesa emergesse per una Chiesa originaria del Regno di Napoli; pure in tal caso il Concordato non potrebbe ostare, come non ha ostato per tutte le Chiese di quel Regno, che posteriormente si è ritrovato di essere state erette e dotate dalla pietà e munificenza dei passati Sovrani. La Chiesa di Lipari è appunto in tali circostanze; e da quanto di sopra ho detto è innegabile tal verità, ed in conseguenza non può al Re negarsi come patrono il diritto di presentare.

¹ Lunig in Cod. Diplom. Ital. tom. 4, fol. 291. Perlong. leg. sup. cit. pag. mihi 104. — ² Pirri Sicil. sacr. lib. 4.

Or se ciò avrebbe luogo anche per una Chiesa del Regno di Napoli, quanto maggiormente assi a praticare nel Regno di Sicilia, in cui il farsi altrimenti perturba la polizia economica e civile dello Stato. Ne'parlamenti generali, quando la Chiesa di Lipari si consideri come di libera pontificia collazione, manca un voto nel braccio ecclesiastico, e manca un contribuente alla rata dei donativi: cosa, che per lo passato inconsideratamente si è lasciata correre in pregiudizio nommeno del Fisco che dell'intera nazione.

Nell'anno 1742 la Giunta de'Presidenti e Consultore, unitamente al Giudice della Monarchia e dagli Avvocati Fiscali della G. C. e del Real Patrimonio consigliò al Re che la Chiesa di Lipari dovesse, come tutte le altre Chiese del Regno, essere sottoposta al Tribunale dell'Apostolica Legazia; e da S. M. Cattolica così per l'appunto fu ordinato, senza darsi retta alla pretensione del Vescovo, che volea regularsi come allora regolavansi le Chiese del Regno di Napoli. Dunque è cosa già decisa, nè può richiamarsi in dubbio che il Vescovado di Lipari assi a considerare come una Chiesa del Regno di Sicilia; e; non potendosi al Re contendere il patronato generale su tutte le Chiese del Regno, spetta a lui di presentare il Vescovo in qualunque occasione di vacanza.

Il Tribunale del Patrimonio, intervenendoci ancor io per espresso ordine di V. E., già ha preso gli opportuni espedienti per far salvo il diritto della spoglia e de'frutti, che spetta al Re durante la vacanza della sede; e circa tal punto non resta altro a farsi: resta bensì a dichiararsi che quella Chiesa sia di regia e non di libera pontificia collazione; e per far ciò si potrebbe servire il Re di rimetterne la cognizione alla Giunta de'Presidenti e Consultore, laquale, sentendo l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio e chi convenga, dovesse regularsi nella stessa maniera che nel Regno di Napoli si è regolata la Curia del Cappellano Maggiore in tutte le controversie di consimil natura.